



COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°28	Partecipazione del Comune di Fossa alla costituenda Banca dell'Aquila – Credito Cooperativo.
Data 19.12.2012	

L'anno duemilaDODICI, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 18.30, nella sala delle adunanze suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GENTILE Antonio - Sindaco	SI	
BOCCABELLA Fabrizio	SI	
BONANNI Angelo		SI
CALVISI Luigi	SI	
CHIARELLI Berardino	SI	
GIACOMANTONIO Carlo	SI	
LUCCI Antonello	SI	
MOSCA Carlo	SI	
PASTA Paola		SI
SERAFINI Antonello	SI	

Assenti n° 2
Presenti n° 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Antonio GENTILE, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri.

La seduta è pubblica.

PREMESSO:

- che in L'Aquila si è costituito in data 20/05/2011 il Comitato Promotore della Banca dell'Aquila - Credito Cooperativo costituito da un'ampia rappresentanza di soggetti e attori economici locali a carattere produttivo, commerciale e professionale;
- che alla luce delle recenti vicende che hanno investito il mondo finanziario e provocato un diffuso disagio ed una seria crisi di credibilità anche di molte istituzioni finanziarie internazionali ritenute altrimenti affidabili e prestigiose, è divenuta ancora più pressante e attuale l'esigenza tra le imprese e le famiglie del comprensorio aquilano di un forte e credibile soggetto ancorato saldamente alle forze produttive ed economiche locali, che rappresenti un riferimento per credito e consenta ai cittadini, di coniugare una dimensione forte di rapporti diretti ed immediati con la focalizzazione sulla conoscenza e la competitività dell'economia del territorio;
- che si è in presenza di un' iniziativa significativa per la crescita economica e sociale della comprensorio aquilano in quanto finalizzata a promuovere attività imprenditoriali e a sostenere interventi sociali;
- che caratteristiche fondamentali del tale progetto associativo sono la solidarietà e l'attiva partecipazione dei soci per conseguire obiettivi di crescita economica e sociale complessiva incentrata principalmente sul territorio;
- che le banche cooperative locali non hanno fini lucrativi ma intenti sodali e di mutualità per servire la comunità e soddisfarne i bisogni e che ciò si coniuga armonicamente con i principi generali d'azione del Comune definiti, in particolare, dall' articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, laddove prevede che: " Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo";
- che, peraltro, la Banca di Credito Cooperativo ha una chiara connotazione di "Banca della comunità locale" identificabile attraverso sia il reinvestimento del risparmio raccolto in iniziative e progetti locali sia in sostegno alle attività di assistenza di cultura e tutela ambientale sia, in generale, attraverso l'impegno per il miglioramento della qualità della vita nel territorio;
- che, a tal proposito, va richiamata la disciplina di cui agli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito testo unico);
- che nella fattispecie in esame, acquista rilievo la natura mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo costituite in forma di società per azioni a responsabilità limitata (art.35 del citato Testo Unico);
- che, coerente con la funzione mutualistica, è la previsione di un limite massimo alla partecipazione sociale (art. 34, comma 4 del Testo Unico), nonché la peculiare disciplina del diritto agli utili (art.37 del Testo Unico);
- che il vincolo mutualistico risulta soddisfatto quando l'ammontare delle operazioni significative è "prevalentemente" rivolto ai soci;
- che il bisogno mutualistico rileva con riferimento alle operazioni di impiego e non con riferimento alle operazioni di provvista;
- che il disposto articolo 34, comma 2, del Testo Unico bancario prevede che per essere soci di una Banca di Credito Cooperativo è necessario risiedere, aver sede, operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca stessa;
- che le Banche di Credito Cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci e da ciò si desume il carattere localistico delle loro attività e in particolare dei loro impieghi;
- che il territorio di competenza della costituenda Banca dell'Aquila - Credito Cooperativo, come previsto dalla normativa vigente, è composto dal Comune dell'Aquila e dai comuni ed esso adiacenti: LUCOLI, PIZZOLI, OCRE, TORNIMPARTE, FOSSA, SCOPPITO, BARETE, CAGNANO AMITERNO, CAMPOTOSTO, BARISCIANO, SANTO STEFANO DI SESSANIO, CAPITIGNANO, ROCCA DI CAMBIO, ISOLA DEL GRAN SASSO, CROGNALETO, PIETRACAMELA, FANO ADRIANO ed ANTRODICO e che in un'ottica di sostegno dello sviluppo del territorio risulta opportuno sostenere l'iniziativa voluta dalla comunità economica e civile locale, mediante l'ingresso dei Comuni stessi nella compagine sociale della costituenda Banca, il cui Statuto ammette a socio persone fisiche, giuriche e società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della costituenda Banca di Credito Cooperativo;

Tutto ciò premesso;

Vista la Deliberazione n. 33/PAR/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, circa il parere espresso in ordine all'adesione di un Comune alla costituzione - insieme a soggetti privati - di una banca di Credito Cooperativo attraverso un conferimento finanziario, stante il disposto dell'art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24.12.2007, n. 244, laddove si prevede che *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";*

Dato atto che nel parere in questione si Legge, in particolare che:

- ✓ La finanziaria per il 2008 ha inteso circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, considerato una delle cause dell'incremento della spesa pubblica degli enti locali, al fine di prevenire un ricorso a tale strumento elusivo delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale o di finanza pubblica e, soprattutto, per assicurarne un utilizzo correlato alle reali necessità degli enti;
- ✓ Le uniche tipologie di società partecipate di cui il legislatore espressamente consente la costituzione e il mantenimento sono, dunque, le società che svolgono attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli Enti e le società che producono servizi di interesse generale;
- ✓ l'inquadramento tra le società che perseguono finalità istituzionali dell'Ente o tra le società rivolte alla produzione di servizi d'interesse generale, è rimesso alla valutazione dell'Ente attraverso il proprio organo consiliare (art. 3, comma 28 della citata legge 244 del 2007);
- ✓ se il ricorso allo strumento societario è consentito solo per attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli enti e per servizi d'interesse generale, la possibilità di costituire o mantenere una partecipazione societaria deve essere verificata in ragione delle finalità che l'ente intende con essa realizzare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, atteso che, peraltro, al Comune è riconosciuto il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, spettandogli il compito di valutare le necessità di quest'ultima e di soddisfarle, nel rispetto delle compatibilità di natura gestionale e finanziaria;
- ✓ la partecipazione di un Comune ad una costituenda banca di credito cooperativo deve, dunque, passare attraverso il Consiglio Comunale che è chiamato a verificare quali finalità intenda perseguire con tale strumento, se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati dall'ordinamento all'ente comunale e, soprattutto, se l'attività della costituenda società possa considerarsi strettamente necessaria alle finalità dell'Ente stesso, anche alla luce del proprio statuto, essendo il Comune l'unico titolare di funzioni amministrative, suscettibili di limitazioni da parte del legislatore nazionale e regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1 e art. 120, comma 2);

Considerato che la Corte dei Conti nel rendere il parere compie un'attenta analisi anche con riguardo allo strumento della Banca di Credito Cooperativo e nel richiamare la disciplina di cui agli articoli 33 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), evidenzia che:

- ✓ acquista rilievo la natura mutualistica delle banche di credito cooperativo costituite in forma di società per azioni a responsabilità limitata (art. 35 del citato testo unico), in considerazione che coerente con la funzione mutualistica è la previsione di un limite massimo alla partecipazione sociale (art. 34, comma 4 del testo unico), nonché la peculiare disciplina del diritto agli utili (art. 37 del testo unico);
- ✓ il vincolo mutualistico risulta soddisfatto quando l'ammontare delle operazioni significative sia "prevalentemente" rivolto ai soci, salva sempre la possibilità per la Banca d'Italia di autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a un'operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ove sussistano ragioni di stabilità;
- ✓ il bisogno mutualistico rileva con riferimento alle operazioni d'impiego e non con riferimento alle operazioni di provvista e, comunque, non

per le operazioni diverse da quelle di esercizio del credito che, svincolate dalla funzione mutualistica, restano affidate alle scelte imprenditoriali di questi enti creditizi;

- ✓ acquistano rilevanza le norme statutarie delle banche di credito cooperativo, considerato che lo stesso articolo 35 del testo unico bancario affida a tali norme, adottate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, la disciplina relativa alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale;
- ✓ la competenza territoriale ai sensi dell'articolo 34, comma 2 non risulta ancorata, da una previsione generale, a criteri burocratici, ma coincide con la zona volta per volta individuata dagli statuti sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Rilevato che la disamina compiuta dalla Corte dei Conti risulta quanto mai rilevante anche in relazione all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010, N. 122, atteso il disposto di cui all'art. 14, commi 32 e seguenti, in base al quale i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società;

Dato atto che, in effetti, la norma, nell'introdurre tale disposizione - *la cui "ratio Legis" risiede nel perseguimento esclusivo di obiettivi finanziari individuabili nel contenimento delle spese pubbliche e nel conseguente miglioramento dei saldi di bilancio, come, peraltro, evidenziato nella Deliberazione n. 56/PAR/2010 in data 7 e 8 Luglio 2010 della la Corte dei Conti— Sezione Regionale di Controllo per la Puglia*- conferma espressamente quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244, di cui all'ampia trattazione contenuta nella citata Deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 33/PAR/2008;

Rilevato alla luce di quanto premesso e considerato che sussistono e sono adeguatamente circostanziate le motivazioni per ritenere soddisfatto un nesso di forte corrispondenza tra l'attività della costituenda Banca dell'Aquila - Credito Cooperativo, per le caratteristiche che essa assume, e le finalità di crescita economica e sociale saldamente ancorate ai valori etici essenziali della solidarietà, che il comune di FOSSA persegue nell'azione istituzionale e politico amministrativa, in armonia ai dettami recati dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24.12.2007, n. 244 e s.m.i.;

Dato atto, inoltre, che l'ingresso del Comune nella compagine sociale della Banca garantirà un'assistenza continuativa ed ampia in ordine alla soluzione di problematiche di carattere finanziario e creditizio connesse alle iniziative del Comune e consentirà di avvalersi, nel rispetto della vigente normativa, di una serie di servizi e di prodotti a condizioni di particolare favore riservate ai soci, in un'ottica di *"contenimento delle spese pubbliche e nel conseguente miglioramento dei saldi di bilancio"* in linea con le previsioni recate dal citato art. 14, comma 32, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge 30.7.2010, N. 122;

Accertato, in relazione a quanto sopra, che ricorrono le condizioni per la partecipazione del Comune di FOSSA, in qualità di socio alla costituenda Banca dell'Aquila - Credito Cooperativo mediante la sottoscrizione di N. 5 quote al valore nominale di Euro 500, fino ad un massimo di Euro 2.500,00, da versarsi al termine dell'Offerta e solo in caso di Esito Positivo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo d'Offerta autorizzato in data 11/12/2011 dalla CONSOB

Visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico ordinamento Enti locali);

Visto il D. Lgs. 385/ 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di che trattasi, apposto sulla proposta medesima;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta sopra formulata, apposto sulla proposta medesima;

con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Le premesse e le argomentazioni sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare** la partecipazione del Comune di FOSSA, in qualità di socio alla costituenda Banca dell'Aquila Credito Cooperativo mediante l'acquisto di N. 5 quote al valore nominale di Euro 500, per complessivi Euro 2.500 da versarsi al termine dell'Offerta e solo in caso di Esito Positivo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo d'Offerta autorizzato in data 11/12/2011 dalla CONSOB;
- 3) **Di dare mandato** al Sindaco e ai Responsabili dei servizi per i conseguenti adempimenti;
- 4) **Di dare atto che** la spesa di complessivi Euro 2.500,00 è impegnata dal responsabile del servizio finanziario sull'apposito intervento di bilancio.

Inoltre con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 nel testo in vigore.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 19/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
() F.to Geom. Nazareno Fazi
() F.to Rag. Carlo Dante

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
() F.to Rag. Carlo Dante

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 02/01/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Dalla Residenza Comunale lì 02/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

[x] il giorno 19/12/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 02/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: () Dott.ssa Giovanna Gualtieri

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fossa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
